


**LA INFORMATIZZAZIONE**

**DEL**


**REGISTRO DELLE IMPRESE**

**Proposte  
di semplificazione  
dei procedimenti**

Scheda riassuntiva a cura di **Claudio Venturi**



### Le proposte di ASSONIME (Studio n. 53)



**Questione da risolvere**  
**Gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese possono essere delegabili ad un soggetto terzo obbligato attraverso un'apposita procura?**

**Art. 31, L. n. 340/2000**

**Le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano da depositare al Registro delle imprese, devono essere inviate per via telematica ovvero presentate su supporto.**

**Occorre ricostruire il sistema normativo che regge le formalità presso il R.I. tenendo conto del nuovo ambiente informatico e dei nuovi principi giuridici che lo connotano.**

**Codice Civile**

Le iscrizioni nel R.I. vanno eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato (art. 2189)

**D.P.R. n. 581 del 1995**  
Regolamento di attuazione del Registro imprese

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio **accerta l'autenticità della domanda** (art. 11, c. 6, lett. a)

**D.P.R. n. 445 del 2000**  
Testo unico in materia di documentazione amministrativa

L'autenticità della sottoscrizione in qualsiasi istanza da produrre alla P.A. è garantita con le modalità di cui l'art. 38, commi 2 e 3 (art. 21, c. 1)

**L'istanza presentata in via telematica o su supporto informatico con firma digitale, oltre ad essere validamente sottoscritta, soddisfa anche il requisito dell'accertamento dell'autenticità.**

Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni (art. 24, c. 5).

La possibilità di inviare l'istanza e la copia fotostatica di un documento va riferita al caso in cui la sottoscrizione non avvenga con firma digitale.

Le istanze inviate alla P.A. sono valide se **sottoscritte con firma digitale** ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38, c. 2)

Le istanze da produrre alla P.A. sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero **sottoscritte e presentate unitamente a una copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore (art. 38, c. 3).

## SOGGETTI LEGITTIMATI A SOTTOSCRIVERE L'ISTANZA

### Codice Civile

La domanda di iscrizione deve essere presentata **su domanda dell'interessato** (art. 2189, c. 1)

### D.P.R. n. 581 del 1995

(Regolamento di attuazione del Registro imprese)

Per l'attuazione della pubblicità nel Registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio una **domanda recante la data e la sottoscrizione**, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro (art. 11. c. 1)

**E' legittimato a richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese chi ha un interesse specifico derivante da una previsione normativa.**

#### Soggetti obbligati in via principale

Amministratori, soci, collegio sindacale, liquidatori, erede e legatario del socio, rappresentante comune degli obbligazionisti, notaio, ecc

#### Soggetti obbligati in via sussidiaria

I soci (sostituendosi ai soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi a loro carico), il collegio sindacale, ecc.


#### Altri soggetti

Institore (artt. 2203, 2205); pubblici ufficiali roganti od autenticanti.

**Gli amministratori possono delegare ad un soggetto terzo gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese derivanti dagli obblighi normativi?**

E' possibile se si dimostra all'ufficio del Registro delle imprese l'attribuzione del potere rappresentativo attraverso una **procura sottoscritta dagli amministratori** che risultino titolari del potere di rappresentanza (artt. 1387-1400 C.C.).

Per le istanze da inviare telematicamente, è sufficiente che la procura sia **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante (art. 1392 C.C.).



## Invio sperimentale dei bilanci d'esercizio

(D.M. 20 marzo 2003)

E' possibile adempiere all'obbligo pubblicitario attraverso le seguenti due formalità:

I documenti digitali conformi devono essere prodotti con procedimento tecnico che dia **garanzia della riproduzione fedele e duratura** del contenuto dei documenti originali.

A ogni documento informatico dovrà essere riportata in calce una **dichiarazione di conformità agli originali**, sottoscritta con firma digitale da parte di uno qualsiasi degli amministratori della società.

E' ammesso che un documento informatico venga sottoscritto con firma digitale da un soggetto diverso dall'autore.

La **firma digitale** non è funzionale all'imputazione della paternità del documento, bensì **sta a garantire la conformità all'originale**, da parte di una persona a conoscenza dei fatti.

### CONCLUSIONI:

- La soluzione sperimentata nella fase transitoria potrebbe essere riproposta e **generalizzata a tutti gli atti** soggetti ad iscrizione o a deposito presso il Registro delle imprese;
- Una volta accettato il principio della sottoscrizione con firma digitale quale strumento volto a garantire la conformità all'originale cartaceo, non vi è motivo per limitare l'ambito dei soggetti legittimati ad apporre la firma ai soli amministratori dell'impresa, ben potendo la stessa essere apposta anche da **altri soggetti che siano a conoscenza dei fatti**, ossia che siano in grado di attestare la conformità del documento informatico all'originale cartaceo.
- Per raggiungere questo obiettivo sono necessari **interventi normativi** sul Codice civile, sul DPR n. 581 del 1995, sull'art. 19 del DPR n. 445/2000.